

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1974, n. 53.

Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

La presente legge detta le norme per garantire la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito dei territori classificati montani o comprensori di bonifica montana o comunque nei terreni sottoposti al vincolo idrogeologico della Regione rivolte in particolare a:

- a) conservare l'equilibrio delle biocenosi, indispensabile alla sopravvivenza degli ecosistemi terrestri e propri delle zone boschive montane e pedemontane e ad evitare la riduzione e l'estinzione di alcune specie della fauna inferiore;
- b) tutelare la flora nell'ambito del territorio della regione;
- c) conservare agli ecosistemi terrestri i benefici derivanti dalla presenza di funghi, difendendone la propagazione ed evitando la distruzione della specie.

Art. 2

La Giunta Regionale è autorizzata a promuovere, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge, iniziative di sensibilizzazione e propaganda dei valori naturalistici ed ambientali del territorio veneto, anche attraverso l'erogazione di contributi a Comuni, Comunità montane, Associazioni ed Enti che ne assumano direttamente l'iniziativa.

TITOLO II

Tutela di alcune specie della fauna inferiore

Art. 3

E' vietato distruggere, disperdere, alterare nidi di formiche del tipo rufa o asportarne uova, larve, adulti.

E', altresì, vietato nel territorio della regione commerciare e vendere nidi di formiche del tipo rufa, nonché uova, larve, adulti di tali specie.

Art. 4

La raccolta di nidi di formiche del tipo rufa, di uova, di larve, adulti per scopi scientifici o didattici può essere autorizzata dal competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, fatto salvo il benessere del proprietario del fondo.

La richiesta di autorizzazione va indirizzata all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e deve specificare lo scopo della raccolta.

L'autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta.

Art. 5

E' vietata durante tutto l'anno nel territorio regionale la cattura di uova e girini di tutte le specie di Anfibi.

La cattura di tutte le specie del genere *Rana*, L. (rana) è consentita dal 1° maggio al 1° marzo. La cattura di tutta la specie del genere *Helix* L. (lumaca con chiocciola) è consentita solo dal 1° luglio al 31 marzo.

Nei suddetti periodi la cattura di rane adulte e lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona e per genere, a meno che non sia interdotta dal proprietario del fondo.

E' comunque vietata in tutto il periodo dell'anno la cattura di lumache e rane durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

TITOLO III

Tutela della flora

Art. 6

Sono considerate protette tutte le specie di muschi, di licheni, di erbe e di arbusti che hanno diffusione naturale e spontanea in tutti i territori classificati montani o in territori classificati comprensori di bonifica montana o comunque sottoposti al vincolo idrogeologico della regione.

Art. 7

E' vietata la raccolta delle seguenti specie di piante o di parti di esse:

1. Anemone	alpina, I. montana, Hoppe narcissiflora	— Anemone alpina — Pulsatilla montana — Narcisino
2. Apocinum venetum L.		
3. Aquilegia	specie plures atrata, K. Kosk thalictrifolia Schott e K. alpina L. einseleana, F.W.	— Aquilegia — Aquilegia azzurra — Amor nascosto — Aquilegia minore
4. Arbutus	unedo L.	— Corbezzolo
5. Artemisia	genepi, H. laxa, F.	— Genepi nero — Genepi bianco
6. Asphodelus albus, Mill		— Asfodelo
7. Cypridium Calceolus, L.		— Pianella della Madonna o Scarpetta di Venere
8. Convallaria	majalis L.	— Mughetto
9. Cotoneaster	piracantha Spach	— Cotognastro
10. Daphne, L.	tutte le specie	— Mezereo o Fior di stecco Dafne striata o Dafne nano
11. Dictamnus albus, L.		— Limonella o Frassinella
12. Diospyros Lotus, L.		— Loto d'Italia
13. Erithronium dens canis, L.		— Dente di cane
14. Genziana lutea, L.		— Genziana maggiore — Genziana — Genziana punteggiata
	acaulis, I. punctata, L.	
15. Gladiolus paluster, Gaud		— Gladiolo di palude
16. Haplophyllum Patavium		— Ruta patavina
17. Helleborus niger, L.		— Rosa di Natale
18. Hemerocallis Flava, L.		— Giglio giallo
19. Ilex Aquifolium, L.		— Agrifoglio
20. Leucojum vernalis, L.		— Campanellino, falso bucanave
21. Leontopodium alpinum, Cass.		— Stella alpina, Edelweiss
22. Lilium bulbiferum, L.		— Giglio rosso — Giglio martagone — Riccio di dama
	martagon, L. carniolicum, Bernh	
23. Narcissus poeticus, L.		— Narciso
24. Nicritella rubra Rich.	nigra, Rchb.	— Nigritella — Nigritella, Morettina
25. Nymphaea alba, L.		— Ninfea bianca
26. Nuphar luteum, S. et S.		— Nannufaro, Ninfea gialla
27. Opuntia Vulgaris, Mill.		— Fico d'india nano
28. Paeonia officinalis, L.		— Peonia
29. Phyteuma comosum, L.		— Raponzolo di roccia
30. Primula auricola, L.		— Primola auricola Orecchie d'orso
	spectabilis, Tratt.	— Primola vistosa

31. *Rhododendron ferrugineum*, L.
 32. *Rhododendron hirsutum*, L.
 33. *Spartium junceum* L.
 34. *Thipha*, L. tutte le specie
 35. *Trapa natans* L.

- Rododendro ferrugineo o Rosa delle Alpi
 — Rododendro
 — Ginestra
 — Mazzasorda, Stiancia, Pagafrati
 — Castagna d'acqua

E' altresì vietata la raccolta delle seguenti specie quando sono allo stato arbustivo:

- Betulla alba* L. — Betulla
Fagus silvatica L. — Faggio
Quercus ilex L. — Leccio

L'elenco di cui ai commi precedenti può essere modificato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Art. 8

Per ognuna delle specie della flora spontanea, diverse da quelle elencate all'articolo 7 è consentita, nel territorio regionale, la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di un chilogrammo di asparagi selvatici, di muschi e di licheni allo stato fresco e di sei assi floreali (steli fioriferi).

Nessuna limitazione è posta al proprietario ed al coltivatore diretto, proprietario o affittuario, per la raccolta delle piante coltivate e quelle infestanti i terreni coltivati, nonché per quelle sfalciate per la fienagione.

Sono tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l'estirpazione o l'asportazione della pianta o di altra parte di essa.

Art. 9

L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste autorizza la raccolta di piante protette, o di parte di esse, ivi comprese quelle elencate all'articolo 7 della presente legge, soltanto ed esclusivamente per scopi scientifici e didattici, fatto salvo il benessere del proprietario del fondo.

La richiesta di autorizzazione va rivolta all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, competente per territorio e deve specificare lo scopo della raccolta e i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta.

Art. 10

E' vietato commerciare nel territorio regionale le piante spontanee o parti di esse.

Art. 11

Il divieto e le limitazioni previsti agli articoli 7, 8 e 10 della presente legge escludono le piante protette che provengono da colture effettuate in giardino e in stabilimenti o serre.

Tali piante e fiori, se posti in commercio, devono essere accompagnati da certificato di provenienza redatto dal produttore.

TITOLO IV

Disciplina della raccolta dei funghi

Art. 12

Nel territorio della regione è consentita la raccolta dei funghi spontanei soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera non superiore a due chilogrammi per persona, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo.

E' altresì consentita, per scopi didattici e scientifici, la raccolta giornaliera di due esemplari per persona di ciascuna specie dei funghi non commestibili.

Al coltivatore e ai suoi familiari non è posta alcuna limitazione nella raccolta dei funghi nel terreno di sua proprietà o del quale ha il godimento.

Art. 13

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo, il Capo dell'Ispettorato Regionale delle Foreste, qualora ricorrano particolari favorevoli condizioni di produzione, può autorizzare la raccolta giornaliera di funghi per persona superiore a due chilogrammi nel limite di cinque permessi per ogni mille ettari di terreno, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo.

L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente a coloro per i quali la raccolta costituisca fonte di lavoro e di sussistenza.

Può essere altresì autorizzata la raccolta di qualsiasi specie di funghi per scopi didattici o scientifici.

La richiesta di autorizzazione va rivolta all'Ispettorato Regionale delle Foreste e deve specificare lo scopo della raccolta e i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta.

Art. 14

E' fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente all'atto della raccolta e di trasportarli in contenitori rigidi e aerati.

E' vietato usare, nella raccolta dei funghi, rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare danneggiamento allo stato umifero del terreno.

E' comunque vietato distruggere, calpestare e danneggiare la flora fungina.

Art. 15

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Ispettorato Regionale delle Foreste, previa deliberazione della Giunta regionale, può con proprio decreto ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi in quelle zo-

ne in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni dei fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

TITOLO V

Accertamento delle violazioni. Organi e procedure

Art. 16

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, e i custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi e gli agenti giurati designati da Enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della Giunta Regionale.

Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Pretore.

Con regolamento di esecuzione alla presente legge saranno stabilite le norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme restando le disposizioni di cui al R.D. 26 settembre 1935, n. 1952.

Art. 17

Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 60.000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni, ai precedenti e all'età di chi le ha commesse, e la confisca amministrativa dei funghi e delle specie della fauna inferiore e della flora tutelate dalla presente legge.

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona incaricata della direzione o vigilanza, o rivestita dell'autorità è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della pena pecuniaria.

Art. 18

L'originale del verbale di accertamento delle violazioni previste nella presente legge è trasmesso dal verbalizzante al Capo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, che determina la pena pecuniaria dovuta per l'infrazione e ne dà comunicazione al trasgressore mediante notifica da effettuarsi a mezzo di messo comunale o con lettera raccomandata A.R.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro trenta giorni dalla data della notifica.

Se il pagamento non è effettuato entro il termine di cui al comma precedente, il Capo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale di accertamento della violazione, provvede ad emettere ingiunzione, la quale vidimata e resa esecutoria dal Pretore territorialmente competente, sarà notificata nella forma delle citazioni da un Ufficiale giudiziario addetto alla Pretura.

Avverso l'ingiunzione ed entro trenta giorni dall'avvenuta notifica il debitore può proporre ricorso all'Autorità giudiziaria a norma del codice di procedura civile.

TITOLO VI

Disposizione finanziaria

Art. 19

Le somme rimosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione per l'esercizio 1974 e seguenti al Cap. 121 che viene istituito alla Parte I - Titolo III - Categoria IV, così denominato « Entrate derivanti dalle infrazioni alla legge regionale "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi" ».

Per gli interventi previsti dall'art. 2 è autorizzata la spesa annua di lire 30 milioni, cui si fa fronte per l'esercizio 1974 mediante detrazione di pari importo dal fondo globale stanziato al Cap. 530 del bilancio di previsione per l'anno 1974.

Nel bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1974 è istituito, alla Parte II - Titolo I - Sezione IV - Rubrica 9, il Cap. 463 così denominato « Spese per iniziative di sensibilizzazione e propaganda di cui all'art. 2 della legge regionale "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi" » con lo stanziamento di lire 30 milioni.

In esecuzione del disposto dei commi II e III del presente articolo, nel bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1974 vengono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

Cap. 530 - partite che si riducono:

- | | |
|--|---------------|
| — « Istituzione unità locali dei servizi sociali e sanitari » | L. 25.000.000 |
| — « Contributi per manifestazioni, commissioni varie, convegni, congressi, studi, consulenze scientifiche e di rappresentanza di carattere ecologico » | L. 5.000.000 |

b) in aumento:

- | | |
|--|---------------|
| Cap. 463: « Spese per iniziative di sensibilizzazione e propaganda di cui all'art. 2 della legge regionale "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi" » | L. 30.000.000 |
|--|---------------|

Gli oneri previsti per gli anni successivi faranno carico sul corrispondente capitolo di bilancio dei relativi esercizi.

Art. 20

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 15 novembre 1974

Tomelleri